



REGIONE DEL VENETO

PO FEAMP  
2014 | 2020**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014***Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate****Obiettivo Tematico 3****“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”****1. MISURA****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 42
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
Sottomisura	-
Finalità	Migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca
Cambiamenti climatici	-

**1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura**

La Misura prevede investimenti volti a migliorare il valore aggiunto e/o la qualità del pesce catturato, considerata la scarsità degli stock ittici la misura in oggetto sostiene investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP sostiene gli interventi a bordo delle navi al fine di realizzare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e di valorizzare al meglio la parte sottosfruttata del pesce catturato.

In coerenza con gli obiettivi strategici del PO FEAMP, l’accorciamento della filiera ittica va perseguito mediante il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo di specie indesiderate.

In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di promuovere e incentivare la competitività della filiera di settore.



aa3b79ba



### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'imbarcazione da pesca oggetto del sostegno di cui alla lettera b) ha svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
L'imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione del Veneto.
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili interventi:

- a) investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
- b) investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.

### 1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 898.218,00= di cui:

- Euro 449.109,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 314.376,30= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 134.732,70= (15%) quota Regione Veneto.

### 1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi di cui alla presente Misura è fissato in Euro 300.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in



essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° agosto 2017. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

### 1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>.

### 1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

### 1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018.

## 2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato<sup>1</sup>, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature);
- investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca nonché finalizzate al miglior uso possibile delle catture indesiderate ed a valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali:
  - a) automezzi per la conservazione della catena del freddo:
    - spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
  - oppure*
  - l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
  - b) automezzi per la vendita diretta del pescato:
    - veicoli attrezzati per la vendita su strada;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;

<sup>1</sup> Da computarsi negli eventuali contributi in natura



aa3b79ba



- macchine per il trattamento del pescato;
- macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
- impianti frigoriferi;
- ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
- acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfaitariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso. Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
  - spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
  - nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
  - le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
  - le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

### 3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque entro il termine stabilito per l'esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;



aa3b79ba



- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### 4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;



aa3b79ba



- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## 5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell'Allegato A. Va tenuto presente che:
  - a. la relazione tecnica deve riportare:
    - obiettivi dell'intervento;
    - ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura;
    - ubicazione;
    - programma dell'intervento;
    - preventivo del costo globale del progetto;
    - fonti di finanziamento del progetto;
    - modalità di erogazione del sostegno conto capitale;
    - breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
  - b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
- ii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- iii. se il richiedente è una società, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell'Allegato A;
- iv. documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;
- v. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- vi. l'autodichiarazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell'Allegato A;
- vii. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:

*“Nei due anni civili (730 giorni) precedenti la data di presentazione della domanda di contributo l'unità da pesca interessata, matr. n. \_\_\_\_\_ ha svolto n. \_\_\_\_\_ giorni di attività di pesca in mare”;*
- viii. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell'Allegato A, con le seguenti precisazioni:
  - a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
  - b. la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, necessaria nel caso che l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, va sempre presentata qualora l'intervento rientri nelle aree



aa3b79ba



Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall'autorità competente;

- ix. se l'intervento comporta l'acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell'allegato A.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## 6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media > 40 C=1 Età/età media <= 40	1	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione prevede investimenti realizzati da operatori della pesca costiera artigianale	C=0 NO C=1 SI	0,7	
O2	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la trasformazione del prodotto di cui al par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O3	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la commercializzazione del prodotto di cui al par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	
O4	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture di cui al par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	



aa3b79ba



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
O5	L'operazione prevede iniziative volte all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinati al consumo umano	C=0 NO C=1 SI	1	
O6	Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda	C=0 N=60 C=0,5 $60 < N < 90$ C=1 $N > 90$	0,8	
O7	L'operazione prevede investimenti innovativi di cui al par. 1 lett. b)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O8	Numero di attività svolte all'interno della filiera previste a seguito della realizzazione dell'operazione	C=0 N=1 C=0,5 N=2 C=1 $N > 2$	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

## 9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:



aa3b79ba





Misura	Codice indicatore	Indicatore	Unità di misura
Art. 42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate	1.1	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	1.2	Variazione del volume della produzione	Tonnellate
	1.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro
	1.5	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato
	1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	Numero
	1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.



aa3b79ba

